



# Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale  
e del Lavoro

## PATENTE A CREDITI

Dal **1° ottobre**, salvo eventuali proroghe, entra in vigore l'**obbligo della patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri**. Si tratta di una condizione imprescindibile per coloro che effettuano qualsiasi tipologia di lavorazione, e **non soltanto per le lavorazioni rientranti nel settore edile**.

Il testo dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recita:

*“A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.*

Non viene quindi affermato che l'obbligo ricade solo sui lavori edili, ma che riguarda tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che operano nei cantieri indicati dal c.1, art. 89, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero **“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”** al citato **D.Lgs. n. 81/2008**:

*“lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. (...) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.*

**In buona sostanza, all'interno dei cantieri in cui si svolga anche una sola delle lavorazioni indicate nel sopra riportato elenco di cui all'allegato X, la patente a crediti risulta obbligatoria per qualsivoglia impresa o lavoratore autonomo che svolga qualsiasi attività, edile e non, all'interno del cantiere medesimo.**

**Studio Arioli Srl**



# Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale  
e del Lavoro

A mero titolo di esempio, dovranno essere in possesso della patente a crediti anche le aziende che si occupano di lavorazioni metalmeccaniche, i montatori di infissi, gli addetti alle pulizie, gli addetti alla manutenzione del verde, imbianchini, pavimentatori, termoidraulici, etc..., in conclusione, chiunque acceda a quel cantiere ai fini operativi.

**Il testo normativo esclude espressamente dall'obbligo della patente a crediti "coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" nonché "le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023".**

## Le lavorazioni elettriche

Per quanto riguarda le lavorazioni elettriche e similari, è opportuno segnalare che la lettera gbis del c. 2, art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008, esclude dall'applicazione dell'intero Capo I dedicato ai cantieri temporanei o mobili, i lavori relativi a "impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X".

## Operatività da porre in atto in attesa del decreto attuativo

**In attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo in G.U.**, nonché dell'attivazione della specifica piattaforma per l'inoltro della richiesta di rilascio della patente, è opportuno che imprese e lavoratori autonomi si attivino per verificare il possesso dei requisiti necessari per ottenerla, poiché gli stessi potranno essere autocertificati in prima battuta e, nelle more del rilascio, la prova di aver inoltrato la richiesta costituirà titolo valido per poter operare:

- iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

## **Studio Arioli Srl**



# Studio Arioli

## Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale e del Lavoro

- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

**Lo Studio attraverso una partnership con una società esterna è in grado di consentire l'assolvimento di tale nuovo obbligo.**

**Con l'occasione ricordo anche l'obbligo di essere in regola con norme sulla sicurezza.**

## Studio Arioli Srl